



COMUNE DI GENOVA

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO
PER LA MANUTENZIONE DI N. 471 RAMPE DI SCALE SCORREVOLI E SCALE DI
VARIO TIPO IN DOTAZIONE AI CIMITERI CITTADINI**

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Particolari del Servizio la disciplina del contratto di manutenzione di n. 471 rampe di scale scorrevoli su guide e scale di vario tipo in dotazione ai civici cimiteri ad uso del pubblico, da eseguirsi secondo le modalità specificate all'articolo 2 delle presenti Condizioni particolari del servizio.

2. L'importo contrattuale è quello offerto dall'impresa assegnataria in fase di confronto tra preventivi. La Civica Amministrazione si riserva di assegnare all'impresa quegli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria la cui necessità dovesse emergere a seguito dell'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria, entro il limite massimo dell'importo indicato nella lettera di richiesta di preventivo.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'impresa assegnataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 471 rampe di scale scorrevoli su guide e scale di vario tipo, consistente nel controllo tecnico dell'integrità e della funzionalità di tutti gli elementi costitutivi della scala e/o dell'impianto di scale (es: montanti, gradini, dispositivi di scorrimento) con esecuzione dei seguenti interventi:

- serraggio dadi, viti, sostituzione/integrazione rivetti;
- sostituzione di tutte le coppiglie dei sistemi di scorrimento;
- pulizia
- lubrificazione ed ingrassaggio dei dispositivi per la movimentazione ed il blocco
- applicazione adesivo con pittografie di istruzioni d'uso e portata laddove reperibile
- sostituzione delle manopole per la movimentazione laddove presenti.
- sostituzione delle parti usurate, non funzionanti o, comunque, inadeguate a garantire la sicurezza d'uso;
- eliminazione di ruggine od altre corrosioni dalla struttura;
- tutto quanto necessario a ripristinarne la funzionalità (es: sostituzione corrimano, ripristino saldature, sostituzione dei tamponi).

Al termine delle suddette operazioni, per ciascuna scala l'Impresa dovrà compilare e firmare la scheda di valutazione tecnica allegata al presente capitolato. Si precisa che la presente costituisce clausola essenziale del contratto.

2. Gli interventi di manutenzione a dovranno essere eseguiti su tutte le scale oggetto dell'appalto. Ove la ditta valutasse, sulla base di un motivata relazione tecnica, che anche un intervento di manutenzione straordinaria non fosse sufficiente a portare le scale in sicurezza, dovrà immediatamente renderle non più disponibili al pubblico mediante nastro adesivo di segnalazione pericolo e avvisare con tempestività il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 7.

3. Il servizio potrà essere effettuato in loco, dal lunedì al sabato, in orario da concordarsi. Qualora gli interventi di manutenzione richiedessero spostamenti delle scale presso la sede della ditta assegnataria, quest'ultima vi dovrà provvedere a sue esclusive spese.

4. Le scale da sottoporre agli interventi di manutenzione sopra descritti sono ubicate nei cimiteri di seguito indicati:

| Cimitero | Numero totale | di cui | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------|------------|
| | | Scorrevole su guide | Semplice vincolata | Pioli | compasso | Innesto | Pioli Ancorate | Universali |
| ANGELI | 1 | 1 | | | | | | |
| APPARIZIONE | 20 | 19 | 1 | | | | | |
| BIACCA | 1 | 1 | | | | | | |
| CESINO | 8 | 8 | | | | | | |
| CORONATA | 7 | 5 | | 2 | | | | |
| CREVARI | 6 | 6 | | | | | | |
| LEIRA - VOLTRI | 20 | 20 | | | | | | |
| MOLASSANA | 17 | | 17 | | | | | |
| NERVI 2 | 5 | 5 | | | | | | |
| NERVI 3 | 2 | 2 | | | | | | |
| PINI STORTI | 38 | 38 | | | | | | |
| PRÀ PALMARO | 17 | 17 | | | | | | |
| SAN GIOVANNI BATTISTA | 6 | 6 | | | 1 | | | |
| SAN MARTINO PEGLI | 3 | 3 | | | | | | |
| STAGLIENO | 313 | 299 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| TORBELLA | 6 | 6 | | | | | | |
| TOTALI | 471 | 436 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |

Gli indirizzi dei suddetti cimiteri sono disponibili al seguente link:

<https://smart.comune.genova.it/pages/recapiti-e-orari-dei-cimiteri-cittadini>

5. Tutti i materiali ed i prezzi di ricambio dovranno essere nuovi e, ove possibile, originali della casa costruttrice della scala con le garanzie di legge. In caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, potranno essere utilizzate forniture provenienti da produttori diversi di analoga qualità tecnica che garantiscano la funzionalità e la sicurezza, fermo restando la garanzia di legge.

6. Si precisa che la Civica Amministrazione non metterà a disposizione del personale dell'appaltatore né spogliatoi né servizi igienici, per cui sarà cura della Ditta assegnataria provvedere in merito, qualora lo ritenesse necessario, sulla base dei tempi occorrenti per la realizzazione degli interventi, curandone anche la pulizia e la sanificazione periodiche nel rispetto dei protocolli anti-COVID e prendendo specifici accordi con il Direttore dell'Esecuzione del contratto per l'installazione. Gli oneri relativi all'installazione e/o nolo di quanto sopra sono comunque a carico della Ditta assegnataria e dovranno essere ricompresi nell'offerta economica nell'ambito degli oneri per la sicurezza.

ART. 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto entro i seguenti termini perentori:

- I. esecuzione degli interventi di manutenzione a carico di almeno il 50% delle scale previste: **entro il 22 ottobre 2022**;
- II. esecuzione degli interventi di manutenzione a carico delle scale non mantenute entro il termine di cui al precedente punto I: **entro il 22 novembre 2022**.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione, si provvederà a formalizzare il contratto mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettera ai sensi dell'art. 32 comma 14 D. Lgs. n. 50/2016. Le condizioni di cui alle presenti Condizioni Particolari del Servizio e dell'allegato DUVRI costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni particolari di servizio" e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% dell'importo massimo preventivato nella lettera di richiesta di offerta, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

3. La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

4. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza

assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La cauzione definitiva dovrà avere durata di cinque mesi dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

7. Il Comune di Genova ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

8. Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 - SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Civica Amministrazione individua il Funzionario Responsabile Manutenzione Programmata e Funzionamento Sedi Operative quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 8 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, la ditta assegnataria dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto.

2. Prima di dar corso al servizio, l'assegnatario dovrà far pervenire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'elenco dei nomi delle persone che eseguiranno le operazioni all'interno dei cimiteri ed il nominativo del Responsabile della Direzione Tecnica, per il quale si dovrà specificare anche la qualifica professionale. Eventuali modifiche di detto elenco dovranno essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima di eseguire i singoli interventi e prima dell'impiego operativo degli stessi addetti. Il Responsabile della Direzione Tecnica ed ogni eventuale referente operativo delle ditte assegnatarie dovranno disporre di un telefono cellulare il cui recapito dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio del servizio.

3. La presenza della ditta aggiudicataria all'interno del cimitero per gli interventi di cui sopra deve essere previamente comunicata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato.

4. E' obbligo di ogni ditta aggiudicataria:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

5. E' fatto divieto all'aggiudicatario di depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e/o materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

6. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

7. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

8. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'impresa assegnataria, in fase di esecuzione del servizio, è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. In particolare la stessa è tenuta al rispetto ed all'applicazione delle disposizioni contenute nel documento "Gestione delle prevenzione e protezione dei rischi lavorativi negli affidamenti in appalto dei lavori pubblici e servizi nonché nelle forniture" approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 877/1998.

2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.

3. L'assegnatario dovrà altresì rispettare, oltre alle misure di sicurezza ed igiene sul lavoro, quelle di prevenzione anti-COVID 19 qualora previste dalla normativa e dai protocolli antivirus eventualmente in vigore al momento dell'esecuzione dell'appalto.

4. E' fatto obbligo all'Impresa assegnataria di fornire alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare suddetto POS, nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza.

5. La Ditta assegnataria dovrà provvedere all'attuazione dei Piani Operativi Interni relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza meteorologica e dei Piani di Emergenza e di Evacuazione relativi ai cimiteri ove verranno eseguite le prestazioni oggetto del presente appalto. Detti piani verranno forniti all'assegnatario dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. 1. I pagamenti avverranno in base alle percentuali di scale effettivamente sottoposte agli interventi di manutenzione secondo le scadenze di cui all'art. 3 delle presenti Condizioni Particolari.

2. La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova - Direzione Servizi Civici, Settore Cimiteri – Corso Torino 11 – cap. 16129 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO che verrà comunicato all'atto dell'aggiudicazione. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni con l'indicazione del numero e del tipo di scale sottoposte agli interventi di manutenzione. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta. Nella fattura dovranno essere espressamente indicati il numero ed il tipo di scale oggetto degli interventi nonché l'ubicazione delle stesse.

3. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

4. Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte del servizio regolarmente eseguito sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. N. 231/2002.

5. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

6. L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso.

7. Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

9. L'Impresa affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

10. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari del servizio.

3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

4. L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare, di norma, l'aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

ART. 12 - PENALI

1. L'Amministrazione Comunale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del servizio, sulla conformità dello stesso rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni Particolari e sul rispetto dei tempi di ultimazione degli interventi.

2. In caso di difformità rilevate o di ritardi nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante contesterà l'inadempimento all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg di tempo dal ricevimento della contestazione.

3. In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto al termine previsto dall'art. 3 "Termini per l'esecuzione del servizio" delle presenti Condizioni Particolari, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

4. Il provvedimento applicativo della penale sarà adottato dal Responsabile del Procedimento e verrà comunicato all'Impresa assegnataria via PEC.

5. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure richiesto in pagamento per vie normali e, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 gg dalla richiesta, l'importo verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante o da terzi a causa delle inadempienze messe in atto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Civica Amministrazione potrà far luogo a risoluzione anticipata del contratto in danno dell'appaltatore, previa le necessarie contestazioni, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016..

2. Il contratto verrà altresì risolto nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore a **15** (QUINDICI) giorni lavorativi sul termine massimo di esecuzione del servizio di cui all'art. 3. La presente vale quale clausola risolutiva espressa.

3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

4. Alla risoluzione contrattuale si procederà altresì qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale degli Appalti del Comune di Genova ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola.

5. Fermo restando quanto stabilito dalle altre disposizioni delle presenti Condizioni particolarari, si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento.

6. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 14 – GARANZIA

1. Tutti gli interventi effettuati di manutenzione dovranno essere garantiti dalla Ditta per un periodo di 24 mesi dalla data di esecuzione. Detta garanzia è estesa a tutti i pezzi di ricambio utilizzati dalla ditta stessa.

ART. 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONI

1. La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni alle persone ed alle cose, sia riguardo i propri dipendenti ed i materiali e le attrezzature di sua proprietà, sia riguardo quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. La Ditta appaltatrice, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

3. Copia della polizza suddetta dovrà essere inviata dall'appaltatore alla Direzione Servizi Civici - Settore Cimiteri.

ART. 16 – DUVRI

1. Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto, di dover redigere e sottoscrivere insieme alla ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), ivi compreso il VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art.26 D.Lgs.n°81/08) - Allegato 2 al DUVRI.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi compresa l'imposta di bollo (n. 2 marche da bollo per complessivi euro 32,00) sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 19 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione dello stesso, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione dell’Accordo quadro. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione dell’Accordo quadro.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto di appalto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati

La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

ALLEGATI:

1. scheda valutazione tecnica
2. DUVRI